

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE
1^a (Affari Costituzionali)
2^a (Giustizia)

LUNEDÌ 21 LUGLIO 2008
18^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
BERSELLI

Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Callendo e il sottosegretario di Stato per l'interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

(692-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il presidente **BERSELLI** fa presente che le Commissioni riunite sono chiamate ad esaminare di nuovo il disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di sicurezza limitatamente alle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Il presidente **VIZZINI**(*PdL*), relatore, nota che la Camera dei deputati è intervenuta nella formulazione dell'articolo 132-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, relativo alla formazione dei ruoli di udienza e alla trattazione dei processi. Lo scopo dell'intervento resta quello di fornire una risposta adeguata ed efficace alla crisi della giustizia, alla perdita di credibilità del sistema giudiziario, e in particolare alla crisi di effettività, di efficienza e di funzionalità del sistema della giustizia penale, dovuta in grande misura alla eccessiva durata dei processi. Pertanto si impone agli uffici giudiziari la trattazione con assoluta priorità dei processi relativi a una serie di delitti predeterminata dal legislatore. Tale possibilità è stata ampiamente dibattuta alla luce di molteplici parametri costituzionali: l'uguaglianza rispetto alla giurisdizione (articolo 3); la garanzia del diritto di difesa (articolo 24); il buon andamento dell'amministrazione della giustizia (articolo 97); la sottoposizione dei giudici solo alla legge (articolo 101); l'autonomia della magistratura (articolo 104); la ragionevole durata del processo (articolo 111); l'obbligatorietà dell'azione penale (articolo 112).

Si sofferma quindi sul testo approvato dalla Camera dei deputati. In primo luogo, il termine "precedenza assoluta" è sostituito con "priorità assoluta": il legislatore individua le priorità, ma la responsabilità di assicurare una procedura preferenziale viene concentrata nei dirigenti degli uffici giudicanti (e non più genericamente nei giudici), che ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 132-*bis*, adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali è prevista la trattazione prioritaria. In secondo luogo, al termine "procedimento" viene sostituito quello di "processo". Ciò dovrebbe far escludere dall'ambito di applicazione la fase delle indagini preliminari. D'altra parte, che la disposizione riguardi la sola fase processuale in senso stretto pare confermato dal fatto che i provvedimenti organizzativi sono adottati dai dirigenti degli uffici giudicanti (e non anche di quelli requirenti).

Viene accordata priorità assoluta ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica. Rispetto alla originaria formulazione, la priorità viene circoscritta ai processi per delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e viene estesa ai processi relativi ai

delitti commessi in violazione delle norme relative sull'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, nonché ai processi relativi ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Inoltre, mentre la formulazione originaria stabiliva la priorità dei processi per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, la nuova formulazione estende la procedura preferenziale a tutti i delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni e non fa più menzione dei delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Si sottolinea la priorità dei processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede, dei processi nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata, dei processi nei quali è contestata la recidiva e dei processi da celebrare con giudizio direttissimo e abbreviato.

Ritiene che la riformulazione approvata dalla Camera rappresenti un punto di equilibrio tra l'esigenza di attribuire al Parlamento la individuazione dei reati da trattare con priorità e il riconoscimento dell'autonomia del potere giudiziario nell'adottare in concreto quei provvedimenti, di carattere organizzativo, volti ad assicurare il raggiungimento dell'obiettivo fissato; una soluzione - conclude - che risponde perfettamente all'esigenza di bilanciamento tra opposte esigenze e assicura la reciproca indipendenza fra potere legislativo e potere giudiziario.

Il presidente **BERSELLI** (Pdl), relatore per la 2^a Commissione, illustra la seconda delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati. Essa riformula l'articolo 2-ter che era stato introdotto dal Senato definendo, in relazione a quanto previsto dall'articolo 132-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale inserito nell'articolo 2-bis, una serie di misure per la rapida definizione dei processi relativi a reati per i quali è prevista la trattazione prioritaria.

Ricorda che nella originaria formulazione del Senato la rapida definizione dei procedimenti per i quali veniva prevista precedenza assoluta, si realizzava attraverso la sospensione per un anno di tutti gli altri processi, allorché si trovassero in uno stato compreso tra la fissazione dell'udienza preliminare e la chiusura di dibattimento di primo grado.

La nuova formulazione adottata dalla Camera dei deputati, che tiene conto anche delle osservazioni del Consiglio superiore della magistratura, attribuisce ai dirigenti degli uffici il compito di individuare i criteri e le modalità del rinvio della trattazione dei processi relativi a reati commessi fino al 2 maggio 2006 in ordine ai quali ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'indulto e sempre che vi sia la possibilità di contenere la pena da infliggere nei limiti di quanto previsto dall'indulto stesso.

Ai fini della determinazione del rinvio della trattazione, che non può avere durata superiore ai 18 mesi, e che sospende la prescrizione, si tiene conto della gravità e concreta offensività del reato e dei rischi che possono derivare dal ritardo per la formazione della prova e l'accertamento dei fatti, nonché dell'interesse della persona offesa.

Osserva poi che la facoltà di rinviare la trattazione non si estende ai reati esclusi dall'indulto, quale che sia la pena che poteva essere in concreto irrogata, quali ad esempio i reati commessi con finalità di terrorismo, i reati legati alla criminalità organizzata, quelli collegati allo sfruttamento sessuale dei minori, quelli legati al commercio di esseri umani, quelli contro la libertà sessuale e altri reati di rilevante gravità.

Al rinvio si può opporre solamente l'imputato, mentre alla parte civile è riconosciuta la facoltà, in caso di sospensione del processo, di trasferire l'azione in sede civile.

Sottolinea quindi che nella stessa logica di sgravio dei ruoli al fine di consentire la definizione dei processi per i quali è prevista la trattazione prioritaria, si muovono i commi 6 e 7 che consentono all'imputato per i suddetti reati per i quali in caso di condanna deve trovare applicazione l'indulto, e sempre che ritengano che la pena possa essere contenuta nei limiti che ne consentono l'applicazione, di formulare richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, e ciò anche successivamente al termine previsto dall'articolo 446, vale a dire, nell'udienza preliminare, fino alla presentazione delle conclusioni del pubblico ministero e dei difensori, ovvero fino alla dichiarazione dell'apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo.

Rileva in conclusione che, ai sensi del comma 7, la richiesta di patteggiamento può essere presentata anche quando sia stata presentata analoga richiesta in precedenza e la nuova richiesta sia stata rigettata dal giudice, sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente.

E' quindi aperta la discussione generale.

Il senatore **LI GOTTI** (*IdV*) sottolinea, in via preliminare, che la decisione del Governo di modificare nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati integralmente la formulazione degli articoli *2-bis* e *2-ter*, introdotti al Senato da un emendamento dei relatori, attraverso la presentazione di un maxi-emendamento, sul quale è stata peraltro apposta la fiducia, rappresenta una indubbia scortesia istituzionale. Ciò è quanto mai grave se si considera che, alle critiche dei senatori dell'opposizione per la decisione dei relatori di presentare direttamente in Assemblea la proposta emendativa suddetta, scavalcando l'*iter* d'esame in Commissione, i Presidenti e i senatori della maggioranza replicavano sostenendo che l'introduzione dell'istituto della sospensione processuale fosse da considerarsi essenziale per il recupero dell'efficienza alla giustizia penale.

Con riferimento al contenuto degli articoli in esame, così come riformulati, esprime un giudizio critico sul comma 6 dell'articolo *2-ter*, con il quale agli imputati si consente di accedere al patteggiamento dopo il decorso dei termini previsti dal codice di procedura penale, e sul comma 7, si prevede addirittura la possibilità di reiterare la richiesta di patteggiamento già respinta in precedenza. Tale previsione, oltre a non garantire i benefici deflattivi dell'istituto del patteggiamento, in quanto essa trova applicazione in relazione anche a processi già in fase dibattimentale, rischia di determinare effetti analoghi a quelli prodotti dall'approvazione di una legge di indulto. Da ciò deriva che la disposizione in esame si pone in contrasto con le logiche stesse del decreto-legge il quale, secondo quanto sostenuto dal Governo e ribadito dai relatori, dovrebbe invece essere volto ad assicurare maggiore sicurezza al Paese. Si domanda quindi se il Governo abbia adeguatamente valutato l'impatto concreto derivante dall'applicazione di tale norma sulla platea dei possibili destinatari. Invita in conclusione il Governo a fornire i dati previsionali relativi alle possibili conseguenze di tale indulto allargato.

Il senatore **D'AMBROSIO** (*PD*) ricorda le dichiarazioni dei senatori della maggioranza nel corso dell'esame in prima lettura a favore di una maggiore tutela della parte lesa, e osserva che le modifiche approvate dalla Camera dei deputati al decreto-legge n. 92, in particolare per quanto riguarda la riapertura dei termini per la richiesta del patteggiamento, pongono proprio la parte civile in una condizione di svantaggio. Peraltro, con riferimento all'individuazione dei criteri e delle modalità di rinvio della trattazione dei processi, attribuita ai dirigenti degli uffici, la disposizione risulta di fatto peggiorata rispetto alla versione approvata dal Senato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente **BERSELLI** propone di fissare per stasera alle ore 20 il termine per la presentazione degli emendamenti al decreto-legge.

Il senatore **BIANCO** (*PD*), tenuto conto dei numerosi impegni parlamentari sia in Aula che in Commissione, invita i Presidenti a valutare l'opportunità di posticipare a domani il termine suddetto.

Il presidente **BERSELLI**, accedendo alla richiesta del senatore Bianco, propone di fissare per domani 22 luglio alle ore 12 il termine per la presentazione degli emendamenti, e di destinare la seduta già convocata per domani alle ore 15,30 all'esame degli stessi.

Le Commissioni riunite convengono.

La senatrice **ADAMO** (*PD*) invita il Presidente a far conoscere alla Presidenza del Senato il termine fissato dalla Commissione per la presentazione di emendamenti di modo che l'Assemblea possa regolarsi conseguentemente.

Il presidente **BERSELLI** fa presente di aver già informato la Presidenza del Senato della decisione testé assunta dalle Commissioni riunite e della quale la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi terrà certamente conto in sede di programmazione dei lavori dell'Assemblea con riferimento all'esame del decreto-legge in titolo.

La seduta termina alle ore 16,50.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE
1^a (Affari Costituzionali)
2^a (Giustizia)

MARTEDÌ 22 LUGLIO 2008
19^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(692-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore **CASSON (PD)** fa presente che è stato richiesto da alcuni senatori dell'opposizione, ai sensi degli articoli 47 e 48-*bis* del Regolamento, al Ministro della giustizia di disporre che dalle amministrazioni e dagli enti competenti, anche ove opportuno mediante l'intervento personale alle sedute di singoli funzionari, siano fornite notizie ed elementi di carattere tecnico o amministrativo in merito alle conseguenze applicative derivanti dalla introduzione della normativa in materia di patteggiamento di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 2-*ter*. In particolare, con tale richiesta, si chiede al Ministro di sapere quale sia l'impatto concreto derivante dall'applicazione di tali disposizioni sia in relazione alla platea dei possibili soggetti destinatari, sia con riferimento alle conseguenze sul sistema carcerario.

Il presidente **BERSELLI** ritiene che tale richiesta non possa essere accolta *de plano* in quanto incompatibile con i ristretti tempi di esame del provvedimento in titolo, già peraltro calendarizzato in Assemblea. Nel merito, sottolinea la genericità della richiesta di audizioni formulata; a ben vedere, infatti, non risultano individuati puntualmente i soggetti da ascoltare.

Il senatore **CASSON (PD)** fa presente che gli elementi informativi richiesti potranno essere acquisiti anche nel corso della trattazione del provvedimento in Assemblea.

Il senatore **LONGO (PdL)** ritiene che la richiesta testé formulata non possa essere accolta, in quanto risulta impossibile individuare *a priori* la platea dei possibili destinatari della normativa di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 2-*ter*, ciò in quanto l'ambito applicativo della disciplina è destinato a variare in relazione agli atteggiamenti concreti assunti nei processi dai pubblici ministeri e dagli imputati.

Il senatore **LI GOTTI (IdV)** ribadisce che con la richiesta in esame si intende acquisire notizie ed elementi informativi circa la platea dei soggetti potenzialmente interessati dall'applicazione della disciplina, senza nessuna presunzione di certezza matematica dei dati.

Rileva inoltre come analoga richiesta fu formulata in occasione dell'esame, nel corso della passata legislatura, del disegno di legge di indulto.

Il sottosegretario **MANTOVANO** fa presente che nel corso dell'esame della legge di indulto fu formulata analoga richiesta ma ad essa il Ministero non fu in grado di fornire adeguata risposta, sebbene, in quel caso, una stima fosse possibile alla luce di un criterio probabilistico.

Nel caso in esame, il diverso atteggiarsi dei comportamenti processuali dei pubblici ministeri e degli imputati, nonché degli organi giudicanti, rendono impossibile fornire una stima seppure presuntiva.

Dopo un breve intervento del senatore **LI GOTTI** (*IdV*), il presidente **BERSELLI** propone di porre ai voti la richiesta in esame.

Il senatore **CASSON** (*PD*) ritira la richiesta suddetta, riservandosi comunque di ripresentarla nel corso dell'esame in Assemblea.

E' quindi chiusa la discussione generale.

Il presidente **BERSELLI** (*PdL*), relatore per la 2^a Commissione, interviene in sede di replica, richiamandosi integralmente alle considerazioni già svolte nell'illustrazione introduttiva.

Il sottosegretario **MANTOVANO** rinvia ai rilievi formulati dai relatori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9.